



**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Prot. 4540 del 10-05-2018

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE**  
(art. 2222 e ss. c.c.)

In Reggio Calabria, presso la sede di Azienda Calabria Lavoro

tra

**Azienda Calabria Lavoro** (di seguito anche "committente"), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante

e

la d.ssa **Maria Colucci**, 

(di seguito indicato "professionista").

**PREMESSO**

- che con decreto del Dirigente di Settore del Dipartimento 7 "Sviluppo economico, Lavoro e Formazione n. 12894 del 26 ottobre 2016, è stato approvato il documento di attuazione della fase 2 del PLL, affidando ad Azienda Calabria Lavoro le attività di accompagnamento e supporto specialistico esplicitate nel detto documento ed è stato approvato il relativo schema di convenzione ed impegnando per dette azioni la somma di € 869.000,00;
- che con decreto del Commissario n. 64 del 16 novembre 2016 è stato recepito il predetto decreto dipartimentale di affidamento;
- che con decreto del Commissario n. 27 dell'8 giugno 2017 è stato approvato l'avviso pubblico per la selezione di n. 16 esperti esterni per la realizzazione delle attività di accompagnamento e supporto specialistico all'attuazione della fase 2 dei Piani Locali per il Lavoro (PLL), necessari per la realizzazione del progetto;
- che con decreto del Commissario n. 40 del 31 luglio 2017 è stata nominata la Commissione di Valutazione;
- con decreto del Commissario n. 92 del 28 dicembre 2017 sono state approvate le graduatorie dei soggetti con la conseguente nomina degli esperti per la realizzazione delle attività di accompagnamento e supporto specialistico all'attuazione della fase 2 dei Piani Locali per il Lavoro (PLL), relativamente ai profili "A", "B", "C", "D" ed "E";
- che con decreto del Commissario n. 5 del 29 gennaio 2018 è stata, tra l'altro, nominata la

vincitrice del profilo "F";

- che con decreto n. 29 del 4 maggio 2018, all'esito delle dimissioni di una unità contrattualizzata nell'ambito del profilo "B", si è proceduto allo scorrimento della relativa graduatoria, nominando in sostituzione la d.ssa Maria Colucci, quale esperto senior di animazione territoriale.

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

## **ART. 1 Oggetto dell'incarico**

La committente conferisce al professionista d.ssa Maria Colucci, che accetta, l'incarico di svolgere attività di animazione territoriale, tutoraggio aziendale, supporto alla creazione di reti e partenariati, nonché collaborazione e assistenza alla realizzazione della seconda fase del PLL, presso le sedi dei partenariati (PLL), nonché presso il Settore 5 del Dipartimento regionale 7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione professionale e Politiche sociali".

## **ART. 2 Modalità di svolgimento della prestazione**

Nell'esecuzione del presente contratto, il professionista agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

L'attività del professionista dovrà essere organizzata in connessione con le necessità del committente fornendo a quest'ultima tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli e con il coordinamento generale del dirigente del Settore assegnatario.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti e con l'utilizzazione di una propria autonoma e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi.

Qualora sia necessario, il professionista potrà svolgere la propria attività anche presso i locali dell'Azienda, con l'uso delle idonee attrezzature messe a disposizione dalla stessa. In tal caso sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorché la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'esecuzione dell'attività si svolgerà presso la Cittadella Regionale e precisamente presso il Settore 5 del Dipartimento regionale 7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione professionale e Politiche sociali", nonché presso le sedi territoriali dei PLL.

Eventuali missioni per esigenze di progetto devono essere preventivamente autorizzate da ACL su proposta del Dirigente del Settore 5 del Dipartimento 7.

Le eventuali missioni saranno, comunque, autorizzate, solo previa verifica della relativa copertura finanziaria e le spese di viaggio, vitto e alloggio, sono rimborsate a seguito della presentazione dei relativi giustificativi in conformità alla normativa e disposizioni vigenti per i funzionari regionali.

**ART. 3**  
**Decorrenza e durata**

L'incarico avrà durata dal 14 maggio 2018 al 29 aprile 2019, con possibilità di proroga, se ritenuto utile per l'amministrazione e previa verifica della copertura finanziaria e autorizzazione scritta del Dipartimento affidatario del progetto.

L'eventuale proroga, comunque, dovrà risultare da atto sottoscritto tra le parti.

**ART. 4**  
**Compenso**

Al professionista sarà corrisposto un compenso complessivo di € 36.000,00, al lordo di IVA e di tutti gli oneri a carico del professionista e dell'Ente, per un numero massimo di 192 giornate/uomo (corrispondente ad importo mensile di € 3.000,00, onnicomprensivo, per 16 giornate/uomo mensili).

Il compenso verrà corrisposto in funzione delle giornate/uomo effettivamente lavorate e rendicontate con report mensili redatti dall'esperto interessato e sottoscritti, per conferma, dal Dirigente regionale responsabile, anche relativamente agli obiettivi assegnati e raggiunti.

Per "giornata/uomo" compiutamente realizzata s'intende l'attività lavorativa prestata durante gli orari di apertura degli uffici e per un monte ore giornaliero pari a 7 ore e 20 minuti presso gli uffici del Settore 5 del Dipartimento regionale 7 "Sviluppo economico, Lavoro, Formazione professionale e Politiche sociali", nonché presso le sedi dei PLL.

Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Il pagamento del compenso è subordinato alla erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria, trattandosi di somme a valere sulle risorse del PAC. Azienda Calabria Lavoro provvederà alla corresponsione dei superiori emolumenti soltanto in epoca successiva alla erogazione, a saldo ed effettivo accredito, da parte della Regione Calabria, degli importi relativi al progetto. Per l'effetto, la soddisfazione di ogni eventuale richiesta di pagamento, deve intendersi espressamente condizionata al verificarsi dell'evento in questione.

**ART. 5**  
**Recesso**

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

È facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

**ART. 6**  
**Obbligo di riservatezza**

Il professionista è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a

terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ART. 7**

##### **Adempimenti fiscali e previdenziali**

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli art. 2222 e ss. c.c..

#### **ART. 8**

##### **Codice di comportamento**

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

#### **ART. 9**

##### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il Professionista fornisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici. Egli acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa; ai soggetti coinvolti nelle operazioni di rendicontazione delle attività svolte nell'ambito dei progetti attuati da Azienda Calabria Lavoro.

#### **ART. 10**

##### **Controversie**

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

#### **ART. 11**

##### **Elezione domicilio**

Per tutti gli effetti del presente contratto, il professionista elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente incarico tramite posta elettronica. A tal fine, il professionista si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

**ART. 12**  
**Conclusioni**

Il professionista dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina ne può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 5 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.


Il professionista dichiara di avere ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

Reggio Calabria, .....

Azienda Calabria Lavoro

Il Direttore Generale

*dott. Giovanni Forciniti*



Il professionista



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria, .....

Azienda Calabria Lavoro

Il Direttore Generale

*dott. Giovanni Forciniti*



Il professionista

